
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2013, n. 10/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”).

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, , del 22.03.2013)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifica dell'articolo 15 del d.p.g.r. 22/R/2011

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 16 del d.p.g.r. 22/R/2011

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n.22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 10 gennaio 2013;

Acquisito il parere della Direzione generale della presidenza ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 15 novembre 2010, n.2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 21 gennaio 2013 che approva lo schema del “Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21. Modifiche al d.p.g.r. 6 giugno 2011, n.22/R/2011. Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto”;

Preso atto del parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 6 febbraio 2013;

Preso atto del parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2013.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2013, n. 167.

Considerato quanto segue:

1. E' necessario eliminare il riferimento inappropriato all'articolo 14 della legge regionale 21/2010 poiché i progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare non richiedono la gestione di spazi di spettacolo bensì la disponibilità di tali spazi ai soli fini della realizzazione

dei progetti stessi;

2. Si ritiene di dover adeguare la disposizione sulle competenze del nucleo di valutazione alle modifiche intervenute con legge regionale 14 luglio 2012, n.35 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n.65 “Legge finanziaria per l’anno 2011” e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per l’anno 2012”. e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011). Si stabilisce inoltre un numero massimo di cinque membri del nucleo di valutazione e si modula la composizione di tale organismo in relazione ai contenuti dei progetti che costituiscono oggetto di valutazione.

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifica dell’articolo 15 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. Il comma 8 dell’articolo 15 del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) è abrogato.

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 16 del d.p.g.r. 22/R/2011

1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico- organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.

3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.

4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.

5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.

6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.”.